

COMUNE DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

IL SINDACO
Achille Variati



**10.DICHIARAZIONE DI NON NECESSARIA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA AMBIENTALE**

SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/04
INTERVENTI AREA EX ZAMBON SUD

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Vicenza

**ENRICO
PAGLIARUSCO**
n° 605

PAGLIARUSCO ARCHITETTI ASSOCIATI

In accordo con i contenuti della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3173 del 10 ottobre 2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e Dpr 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative."

S.I.C. IT3220005 "EX CAVE DI CASALE - VICENZA"

S.I.C. IT3220037 "COLLI BERICI"

S.I.C. IT3220040 "BOSCO DI DUEVILLE E RISORGIVE LIMITROFE"

Il sottoscrittore arch. Luigi Pagliarusco, con studio in Montecchio Maggiore (VI) via dei Carpani 11, su incarico della ditta Zambon Group S.p.a. con sede in Bresso via Lillo del Duca, ha redatto la presente dichiarazione di non necessaria valutazione di incidenza ambientale per gli interventi previsti nell'area Ex Zambon Sud in comune di Vicenza.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'area Ex Zambon è inserita nel tessuto urbano consolidato della città, posizionata a nord del quartiere Santa Bertilla, delimitata per due fronti da via dei Cappuccini e via Monte Zovetto, identificata nel P.R.G./P.I come PP8 -Zambon sud. Attualmente l'area è coperta da fabbricati di tipo industriale, dei quali è in corso una parziale demolizione, in attuazione del piano di caratterizzazione e bonifica ambientale in fase di attuazione.

Il piano urbanistico si prefigge la riqualificazione dell'area "ex Zambon" con la proposta di un recupero in linea con gli obiettivi descritti nel Pat ed indicati dall'Amministrazione comunale, il coordinamento con il contesto urbano circostante ed i vincoli imposti dalle operazioni e dal piano di bonifica in fase di attuazione.

La soluzione progettuale per la riconversione dell'area e per il suo inserimento nel tessuto della città prevede una suddivisione funzionale in tre ambiti:

- 1) Un ambito a parco di circa 16.050 mq, con inserita una struttura commerciale/ricreativa (ad esempio un punto di ristoro con possibili attività annesse che ne consenta l'autosostenibilità), con percorsi pedonali e ciclabili;
- 2) due ambiti per un totale di circa 5.220 mq per l'insediamento di parcheggi pubblici;
- 3) un ambito residenziale, di 7.050 mq in cui realizzare una piastra al piano terra per box auto e autorimesse e 30.000 mc a destinazione abitativa ai livelli superiori.

La valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi definisce un quadro complessivo positivo. Lo stato attuale dell'area presenta un grado di compromissione evidente negli aspetti ambientali, paesaggistici ed architettonici. L'intervento, dal punto di vista ambientale, si propone la bonifica e la successiva realizzazione delle opere che consentiranno il recupero e la fruibilità di un'area che oggi è centrale ma conclusa e non utilizzata. La trasformazione riqualificherà il contesto urbano circostante per il nuovo sistema di connessioni, migliorerà la qualità residenziale per la disponibilità di verde a parco e la dotazione di strutture a livello urbano.

Con la realizzazione degli interventi previsti si assicura la presenza di un habitat consono per uno sviluppo di valenze da aspetti ecologici che oggi non sono rilevabili (vegetazione, flora, fauna), un miglioramento della percezione da parte dei cittadini dell'area derivante dall'impatto visivo per la realizzazione del parco, delle attrezzature di livello urbano e di costruzioni dotate dei migliori livelli tecnologici ed impiantistici che consentiranno al risparmio energetico ed

all'uso corretto delle risorse attraverso una riduzione di consumi.

VISTI:

la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

la Direttiva 2009/147 /CE "Uccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici";

il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 relativi all'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto;

La D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 ad oggetto: "nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";

CONSIDERATO che l'allegato A. par. 3, alla D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 individua le fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 e di seguito riportate:

A. all'interno dei siti:

- I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
- III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
- IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;
- V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche.

B. all'esterno dei siti:

- I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con

deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;

- II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
- III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
- IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;
- V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
- VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.


CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento è posizionata all'esterno dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto e che la distanza che separa l'area dal perimetro dell'area SIC più vicina è pari a circa 1.000 m (minima distanza che separa i due elementi);

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto ricade in un ambito fortemente antropizzato, come si evince dall'estratto di PRG in figura 2;

CONSIDERATO quanto riportato nella Valutazione di Incidenza allegata al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vicenza in cui si esclude la necessità di una successiva procedura di Valutazione di Incidenza per strumenti attuativi ed interventi edilizi diretti, così come specificato al punto 3.B, paragrafo V dell'allegato A alla Dgr. n. 3173/06.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il sottoscritto arch. Luigi Pagliarusco iscritto all'Ordine degli Architetti di Vicenza al n. 419, dichiara che per l'Istanza presentata NON è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre 2006 in quanto compresa nella seguente fattispecie di cui precedentemente descritta: lettera B punto V.

Fig. 1 - ESTRATTO V.INC.A ALLEGATA AL PAT
Individuazione Area Ex Zambon sud



Montebelluna Maggiore, 30.10.2012

IL TECNICO

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Venezia

**ENRICO
PAGLIARUSCO**
n° 605